

GUIDA OPERATIVA DEI CONTROLLI DI CUI AL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 18 SETTEMBRE 2012

INDICE

1. Introduzione	2
Sezione I - Gestori di sistemi di pagamento al dettaglio	2
2. Ambito applicativo	2
3. Richieste informative per i gestori diversi dalla Banca d'Italia	2
4. Attività di sorveglianza	3
Sezione II - Prestatori di servizi di pagamento.....	4
5. Obblighi informativi	4

ALLEGATI

Elenco dei gestori di sistemi di pagamento al dettaglio con sede legale e/o operativa in Italia	5
Elenco dei collegamenti realizzati da gestori di sistemi di pagamento al dettaglio con sede legale e/o operativa in italia.....	6
Percorso di analisi.....	7

1. Introduzione

La presente guida operativa costituisce un riferimento per gli operatori per l'applicazione del provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia del 18 settembre 2012, recante "Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio" (di seguito il "Provvedimento"). In particolare, la guida:

- individua i sistemi di pagamento al dettaglio operanti in Italia e i relativi collegamenti;
- definisce contenuto e tempistica delle attività di sorveglianza della Banca d'Italia;
- dettaglia le modalità con cui i gestori di sistemi di pagamento al dettaglio - diversi dalla Banca d'Italia - e i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a comunicare le informazioni previste dal Provvedimento.

SEZIONE I

Gestori di sistemi di pagamento al dettaglio

2. Ambito applicativo

L'allegato 1 alla presente guida riporta l'elenco dei gestori di sistemi di pagamento al dettaglio con sede legale e/o operativa in Italia, che rientrano nel perimetro dell'attività di Sorveglianza della Banca d'Italia così come definito dall'art. 2 del Provvedimento. L'allegato 2 contiene l'elenco dei collegamenti realizzati dai gestori di cui all'art.11.

Gli elenchi sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia (nella sezione Mercati e sistemi di pagamento/Supervisione sui mercati e sul sistema dei pagamenti/Normativa/Sistema dei pagamenti/Provvedimenti attuativi) e aggiornati sulla base delle comunicazioni degli operatori.

3. Richieste informative per i gestori diversi dalla Banca d'Italia

I gestori, in occasione dell'inizio dell'operatività, trasmettono alla Banca d'Italia le informazioni di cui all'art. 12 comma 1 del Provvedimento. La Banca d'Italia, dopo aver verificato le informazioni inviate, aggiorna l'elenco di cui all'allegato 1. I gestori non dovranno trasmettere i documenti e le informazioni già inviati alla Banca d'Italia in adempimento di obblighi informativi previsti dal TUB.

I gestori già operanti alla data di pubblicazione della presente guida, entro 30 giorni trasmettono alla Banca d'Italia solo le informazioni di cui all'art. 12 comma 1 del Provvedimento che non siano già state fornite in precedenza.

Successivamente al primo invio, la documentazione va aggiornata con cadenza annuale e in occasione di modifiche rilevanti dei profili architettonici, funzionali, tecnico-operativi, economici e giuridici del sistema gestito.

I gestori trasmettono con cadenza trimestrale i report sui malfunzionamenti relativi all'operatività del sistema di cui all'art. 12 comma 2 del Provvedimento. Le segnalazioni devono riguardare i malfunzionamenti giudicati gravi ai sensi dello schema di classificazione di cui all'art.5 comma 1 punto v). In particolare, i report devono indicare le cause dei disservizi, gli impatti in termini operativi ed economici, le strutture operative coinvolte, le azioni compiute per limitare i danni, rimuovere il malfunzionamento e prevenire il ripetersi dell'accaduto.

I casi giudicati più gravi sono comunicati alla Banca d'Italia, anche per le vie brevi, contestualmente all'informativa per la Direzione e la funzione di controllo prevista dall'art. 5 comma 2 del Provvedimento.

Sui malfunzionamenti, inoltre, la funzione di controllo redige la relazione prevista all'art. 5 comma 3 che dovrà contenere, tra l'altro, un'analisi della frequenza e delle caratteristiche degli eventi, nonché descrivere le misure adottate per conservare le relative informazioni. La prima relazione si riferirà ai malfunzionamenti verificatisi nell'anno 2012 e sarà inviata entro marzo 2013; le relazioni successive seguiranno con cadenza annuale.

Tutta la documentazione è trasmessa in formato elettronico all'indirizzo smp@pec.bancaditalia.it.

Con riferimento ai dati statistici sull'operatività del sistema, l'obbligo informativo di cui all'art. 12 comma 2 si intende assolto per i gestori di cui all'allegato 1 della presente guida con l'invio alla Banca d'Italia dei dati statistici previsti dall'allegato C4 della Guida operativa di BICOMP. Per i nuovi gestori la Banca d'Italia darà indicazioni per la raccolta di analoghe informazioni su: a) dati giornalieri distinti per segnalante, regolante e procedura interbancaria; b) dati giornalieri distinti per regulate e controparte regolante; c) dati mensili distinti per regolante, controparte regolante e procedura interbancaria.

4. Attività di sorveglianza

L'attività di Sorveglianza prevede un esercizio valutativo del sistema nel suo complesso, effettuato con cadenza biennale (c.d. assessment) e integrato da approfondimenti specifici in occasione di determinati eventi quali, ad esempio, modifiche al servizio o malfunzionamenti rilevanti.

L'esercizio di assessment verrà coordinato anche con il calendario predisposto dall'Eurosistema per le valutazioni dell'applicazione degli standard di sorveglianza ai sistemi di pagamento al dettaglio. Nel periodo di assessment, il gestore potrà essere invitato a incontri interlocutori, per discutere i risultati dell'analisi.

Al fine di assicurare parità di trattamento tra gli operatori e confrontabilità dei risultati è stato definito un percorso di analisi che mette in evidenza i punti di attenzione da considerare nell'attività di controllo (cfr. allegato 3).

Il giudizio complessivo si articola su una scala valutativa su tre posizioni: “pienamente conforme”, “parzialmente conforme”, “non conforme”; nei casi di non piena conformità i sistemi dovranno individuare le modalità per superare le criticità rilevate, ferma restando l’eventuale attivazione di sanzioni.

SEZIONE II

Prestatori di servizi di pagamento

5. Obblighi informativi

Il Provvedimento prevede all’art. 3 specifici obblighi informativi in capo ai prestatori di servizi di pagamento con sede legale e/o operativa in Italia. A tal fine, gli operatori si avvarranno dell’applicativo GIAVA, che verrà messo a disposizione dalla Banca d’Italia entro il prossimo anno, finalizzato ad acquisire le segnalazioni di dati anagrafici e qualitativi.

**ELENCO DEI GESTORI DI SISTEMI DI PAGAMENTO AL DETTAGLIO
CON SEDE LEGALE E/O OPERATIVA IN ITALIA**

GESTORI DI SISTEMI DI SCAMBIO E/O COMPENSAZIONE

CABI, gestito dal Servizio Sistemi di pagamento della Banca d'Italia

Equens SpA, con sede legale in Milano

ICBPI, con sede legale in Milano

ICCREA Banca, con sede legale in Roma

SIA SpA, con sede legale in Milano

GESTORI DI SISTEMI DI COMPENSAZIONE E DI REGOLAMENTO

BICOMP, gestito dal Servizio Sistemi di pagamento della Banca d'Italia

**ELENCO DEI COLLEGAMENTI REALIZZATI DA GESTORI DI SISTEMI DI
PAGAMENTO AL DETTAGLIO CON SEDE LEGALE E/O OPERATIVA IN ITALIA**

di rilevanza nazionale

CABI - BICOMP

ICBPI – BICOMP

ICCREA – BICOMP

SIA – BICOMP

CABI - ICBPI – ICCREA – SIA

di rilevanza nell'area dell'euro

CABI/BICOMP - EQUENS SE

CABI/BICOMP - CS.I

CABI/BICOMP – STEP2

ICBPI/BICOMP – EQUENS SE

ICBPI/BICOMP – CS.I

PERCORSO DI ANALISI

**Assetto organizzativo
(Articolo 4)**

Riferimento normativo	Key questions
I gestori di sistemi di pagamento al dettaglio definiscono il modello organizzativo sulla base del grado di complessità operativa del sistema.	<ul style="list-style-type: none"> • Organi responsabili per la gestione del sistema e loro compiti: motivazioni a sostegno della scelta del modello organizzativo adottato • Comitati di gestione (in materia di pagamenti): competenze e frequenza delle riunioni
Essi devono assicurare: i) la chiara e univoca definizione delle competenze di ciascuna struttura interna, al fine di garantire il coordinamento delle funzioni e ridurre i casi di sovrapposizione di ruoli e di conflitti di attribuzione;	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità di allocazione di funzioni e responsabilità all'interno della struttura organizzativa • Meccanismi adottati per assicurare il coordinamento di funzioni connesse • Misure adottate per evitare/risolvere sovrapposizioni di funzioni e conflitti di interesse
ii) l'esatta individuazione delle responsabilità decisionali per i principali atti della gestione, attraverso idonee evidenze documentali;	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione responsabilità decisionali • Trasparenza del processo
iii) la definizione di meccanismi atti a verificare e misurare le prestazioni delle strutture operative;	<ul style="list-style-type: none"> • Canali informativi utilizzati fra Direzione e strutture • Misure per garantire l'adeguata rappresentazione della situazione aziendale (ad es. report periodici interni) e monitorare le funzioni operative (ad es. contabilità analitica) • Organo competente a verificare l'adeguatezza del sistema informativo • Meccanismi previsti per rimuovere eventuali carenze o inefficienze
Per rispondere alle esigenze dei partecipanti i gestori valutano l'istituzione di comitati con funzioni consultive, le cui regole di funzionamento devono essere definite in maniera chiara e comunicate ai partecipanti.	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità di raccolta e valutazione delle esigenze dei partecipanti in rapporto ai servizi offerti • Caratteristiche del Comitato (composizione, compiti e frequenza riunioni) • Trasparenza nei confronti dei partecipanti
Qualora le funzioni di scambio, di compensazione e/o regolamento siano svolte, in tutto o in parte, da gestori diversi, va assicurato il coordinamento delle attività svolte.	<ul style="list-style-type: none"> • Meccanismi per assicurare il coordinamento delle attività • Caratteristiche del coordinamento

**Efficacia dei controlli
(Articolo 5)**

Riferimento normativo	Key questions
I gestori adottano un'architettura dei controlli adeguata ai rischi d'impresa, legali, operativi e a tutti gli altri rischi che possono compromettere l'affidabilità del sistema.	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità di organizzazione della funzione di controllo interno • Modalità organizzative per assicurare la separatezza e la dialettica fra funzioni di controllo e operative
In particolare: i) assicurano la conformità dei servizi offerti alle normative vigenti, nonché alle strategie, ai regolamenti e alle procedure interne;	<ul style="list-style-type: none"> • Organo competente per verificare la legittimità dell'attività svolta rispetto alla normativa esterna e alle disposizioni interne • Strumenti di controllo utilizzati (tempistica e caratteristiche)
ii) definiscono le caratteristiche e la tempistica della reportistica della funzione di controllo agli organi decisionali;	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche e periodicità del reporting della funzione di controllo agli organi decisionali
iii) verificano – almeno annualmente – la complessiva funzionalità del sistema dei controlli interni;	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità con cui viene assicurata la verifica della funzionalità complessiva del sistema dei controlli interni
iv) definiscono su base annua un piano dei controlli sui rischi connessi all'attività svolta e un ordine di priorità degli interventi;	<ul style="list-style-type: none"> • Documento di analisi dei rischi e sue caratteristiche • Caratteristiche dei processi inclusi nel sistema dei controlli • Metodi per la definizione delle priorità di controllo
v) definiscono uno schema di classificazione dei malfunzionamenti e le caratteristiche e la tempistica della reportistica della struttura operativa agli organi di Direzione e alla funzione di controllo.	<ul style="list-style-type: none"> • Schema di classificazione dei malfunzionamenti • Reportistica alla Direzione/funzione di controllo
Nell'operatività corrente, i gestori assicurano: i) la tempestiva individuazione dei malfunzionamenti sulla base dello schema di classificazione di cui al comma precedente punto v), l'analisi delle loro cause e la loro rimozione; ii) la rilevazione della frequenza e delle caratteristiche degli eventi e l'aggiornamento costante dei relativi dati; iii) l'individuazione delle misure idonee a prevenire il verificarsi dei malfunzionamenti.	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione del malfunzionamento e del follow up • Grado di formalizzazione delle procedure interne
Nei casi giudicati più gravi deve essere data tempestiva informazione alla direzione e alla funzione di controllo.	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure informative per i casi più gravi (report, tempi massimi di segnalazione, eventuale comitato di crisi, coordinamento con gli altri enti coinvolti, segnalazione alle autorità preposte, ecc.)
Il gestore trasmette annualmente alla Banca d'Italia una relazione sui malfunzionamenti verificatisi nell'anno precedente.	<p>Contenuti della relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analisi della frequenza e delle caratteristiche degli eventi • descrizione delle misure adottate per conservare le relative informazioni

**Esternalizzazione
(Articolo 6)**

Riferimento normativo	Key questions
I gestori valutano i profili di efficienza e di rischio connessi all'esternalizzazione di funzioni rilevanti per l'offerta del servizio. Nel decidere il ricorso all'esternalizzazione, i gestori devono valutare i costi/benefici della scelta e stabilire i criteri da seguire per l'individuazione del fornitore	<ul style="list-style-type: none"> • Organo responsabile e metodologie seguite per la valutazione del ricorso all'outsourcing di parti rilevanti dell'attività • Aspetti di rilievo presi in considerazione nel contratto di outsourcing e soluzioni adottate per la gestione delle possibili controversie • Meccanismi attraverso i quali viene garantita la compliance anche in caso di outsourcing di attività 'core'
Inoltre, devono assicurarsi che il relativo contratto definisca: i) i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle parti coinvolte, anche nei confronti dei partecipanti al sistema;	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità di formalizzazione di diritti e responsabilità di outsourcer e outsourcee (anche nei confronti dei partecipanti)
ii) la disciplina dei livelli di servizio e le penali per il caso di mancato rispetto;	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche degli indicatori per i livelli di servizio nel contratto di outsourcing • Struttura delle penali previste
iii) le caratteristiche dei flussi informativi che il fornitore è tenuto periodicamente a trasmettere al gestore;	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche della reportistica tra outsourcer e gestore
iv) le modalità di accesso del gestore e della Banca d'Italia alle informazioni disponibili presso il fornitore;	<ul style="list-style-type: none"> • Previsioni contrattuali per definire tempi e contenuti del diritto all'accesso ai dati al gestore e alla Banca d'Italia
v) le misure alternative per minimizzare l'impatto in caso di fallimento del fornitore e quelle previste per la sua sostituzione o per la successiva reinternalizzazione delle attività.	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure individuate nel contratto o nei piani aziendali per minimizzare l'impatto in caso di cessazione del contratto di outsourcing o di fallimento dell'outsourcee
I gestori devono verificare l'adempimento del contratto e monitorare l'operatività del fornitore in modo da assicurare la qualità dei servizi esternalizzati.	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure di monitoraggio sull'attività dell'outsourcing e informativa agli organi amministrativi e di direzione • Gestione di eventuali segnalazioni provenienti dalla clientela

**Rischio d'impresa
(Articolo 7)**

Riferimento normativo	Key questions
<p>I gestori elaborano e approvano periodicamente un piano per la manutenzione e lo sviluppo del servizio – ivi compresi eventuali collegamenti con altri sistemi – tenendo conto delle caratteristiche e della situazione del mercato, delle esigenze dei partecipanti, delle opportunità offerte dall'innovazione tecnologica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organi competenti per la fissazione delle linee strategiche • Caratteristiche della strategia di sviluppo del sistema • Periodicità dell'aggiornamento del piano strategico generale (o piano industriale). Data ultimo aggiornamento/revisione • Frequenza e caratteristiche dell'analisi della performance rispetto agli obiettivi • Frequenza e modalità con cui viene effettuato un confronto con i risultati conseguiti dai principali concorrenti • Analisi di mercato e valutazione delle esigenze dei partecipanti • Verifica dell'adeguatezza delle scelte industriali allo stato dell'arte dell'innovazione tecnologica del settore • Frequenza di revisione delle procedure operative per adeguarle ai mutamenti del contesto di riferimento e ai più recenti progressi tecnologici
<p>I gestori mantengono un profilo economico-finanziario tale da consentire la continuità nell'offerta del servizio e la sostenibilità economica degli investimenti necessari per la manutenzione e lo sviluppo del servizio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità con cui viene assicurato che i risultati conseguiti e quelli attesi garantiscano le risorse finanziarie per assicurare la continuità aziendale nel rispetto degli standard di servizio • Modalità con cui si assicura che le scelte strategiche trovino corrispondenza nel piano operativo e nei budget annuali • Principi ispiratori e caratteristiche della <i>pricing policy</i> e della metodologia di rilevazione dei costi

**Rischio legale
(Articolo 8)**

Riferimento normativo	Key questions
I gestori assicurano che le regole, le procedure e i contratti relativi all'operatività del sistema siano conformi alla legge applicabile e validi in tutte le giurisdizioni interessate.	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche del processo con cui vengono definite e aggiornate le regole/procedure/contratti per il funzionamento del sistema. Data ultimo aggiornamento/ revisione
I gestori devono: i) formulare le condizioni di offerta del servizio (ivi incluso piano tariffario e livelli minimi di servizio) in maniera chiara e trasparente;	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione e descrizione delle diverse fasi del ciclo di trattamento del pagamento • Requisiti tecnico-operativi per l'immissione degli ordini: modalità di comunicazione • Forme di pubblicità del piano tariffario, ivi compresi i prezzi dei diversi canali di regolamento e delle eventuali opzioni di scelta per i partecipanti • Condizioni applicate al gestore che partecipa al proprio sistema • Modalità di comunicazione ai partecipanti dei livelli minimi di servizio (SLA) • Modalità di informazione sulla reachability del sistema e i canali utilizzabili dai partecipanti per il regolamento dei pagamenti
ii) descrivere nelle regole di funzionamento del sistema diritti e obblighi propri, dei partecipanti e dei soggetti di cui essi si avvalgono per il funzionamento del sistema;	<p>Modalità di formalizzazione di diritti e obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del gestore (ed eventualmente dei loro partner/fornitori/ outsourcer), anche rispetto ai partecipanti • dei partecipanti tra loro e nei confronti del gestore
iii) definire il momento d'ingresso dell'ordine di pagamento nel sistema e le condizioni per la sua revoca;	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità per la individuazione del momento di ingresso dell'ordine nel sistema e condizioni per la sua revoca
iv) predisporre idonei meccanismi per la tracciabilità dell'ordine nelle diverse fasi del ciclo di trattamento.	<ul style="list-style-type: none"> • Strumenti per la tracciabilità degli ordini immessi nel sistema
Le regole di funzionamento del sistema devono disciplinare l'ipotesi di inadempimento di un partecipante prevedendo meccanismi idonei a ridurre possibili riflessi negativi sul sistema e sugli altri partecipanti, definendo le procedure da attivare, le strutture responsabili e le modalità di coinvolgimento dei partecipanti.	<ul style="list-style-type: none"> • Meccanismi adottati per ridurre l'impatto sistemico dell'insolvenza di un partecipante • Livello di trasparenza delle procedure di gestione dell'insolvenza • Strutture responsabili • Modalità di coordinamento con i partecipanti e altri gestori
I gestori possono trattare dati personali ove ciò sia necessario a prevenire, individuare e indagare casi di frode nei pagamenti. Il trattamento avviene in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure per il trattamento dei dati personali

**Rischio operativo
(Articolo 9)**

Riferimento normativo	Key questions
<p>I gestori adottano un sistema di gestione del rischio operativo atto a prevenire: i) l'arresto dell'operatività; ii) gli errori procedurali; iii) una riduzione della funzionalità elaborativa; iv) la perdita di riservatezza e l'alterazione non autorizzata dei dati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche del sistema di gestione dei rischi operativi • Procedure di ICT e misure tecnico organizzative adottate per garantire riservatezza, affidabilità e integrità dei dati • Standard di riferimento adottati e coerenza con le best practices internazionali
<p>A tal fine, i gestori sono tenuti a individuare una politica di gestione del rischio operativo che stabilisca obiettivi in termini di: a) availability (tempo in cui il servizio è attivo esclusi i fermi tecnici); b) reliability (numero massimo di interruzioni in un determinato periodo); c) recovery time (tempo massimo entro cui il servizio deve essere ripristinato dopo l'anomalia); d) recovery point (istante di consolidamento dei dati fino al quale è garantita l'integrità degli stessi).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organo responsabile per l'approvazione e la revisione della PRO • Caratteristiche della PRO • Modalità e frequenza di revisione della PRO Data ultimo aggiornamento/revisione • Strutturazione dei flussi periodici di reporting agli organi aziendali sulla PRO
<p>I gestori stabiliscono altresì meccanismi di governo tali da consentire l'identificazione e la valutazione del rischio e l'implementazione di strategie di risposta a incidenti specifici;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure e criteri seguiti per la raccolta e la conservazione dei dati sui rischi operativi • Organizzazione e strutturazione delle attività di classificazione, analisi e reporting degli incidenti operativi • Modalità di contabilizzazione delle perdite per rischi operativi e di valutazione delle perdite potenziali massime a seguito di malfunzionamenti • Indicazione delle modalità adottate per assicurare che la capacità operativa del sistema sia tale da fornire i servizi previsti e far fronte a momenti di picco lavorativo (ridondanza tecnica e organizzativa)
<p>i gestori devono valutare il sistema di gestione dei rischi con cadenza annuale attraverso esercizi di autovalutazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenza e modalità di effettuazione dell'esercizio di auto-valutazione sulla qualità del sistema di gestione dei rischi operativi
<p>Il sistema di gestione del rischio operativo prevede anche misure tecnico-organizzative per la riduzione della probabilità del verificarsi di un malfunzionamento e per il contenimento degli effetti del suo impatto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione delle attività di cui deve essere garantita la continuità operativa • Misure di risk mitigation adottate a presidio dei possibili malfunzionamenti con riferimento anche alla indisponibilità di servizi pubblici essenziali (cd. utilities) • Descrizione degli scenari presi in considerazione nel piano di gestione dei malfunzionamenti; ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti
<p>I gestori di sistemi, riconosciuti di importanza sistemica, sono tenuti a osservare le disposizioni specifiche in materia di continuità operativa comunicate dalla Banca d'Italia</p>	

**Articolo 10
(Accesso)**

Riferimento normativo	Key questions
<p>I gestori fissano requisiti di tipo operativo, finanziario e legale che i partecipanti devono soddisfare per garantire l'adempimento regolare e tempestivo degli obblighi dei partecipanti verso il sistema e verso gli altri partecipanti. Tali requisiti devono essere obiettivi, non discriminatori e proporzionati nonché improntati alla più ampia apertura, fatte salve le limitazioni dovute alla necessità di proteggere il sistema da rischi specifici, quali il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d'impresa e a tutelarne la stabilità finanziaria e operativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organo responsabile della definizione e gestione dei criteri di accesso ed esclusione • Caratteristiche dei criteri di accesso ed esclusione e modalità di controllo • Modalità di comunicazione ai partecipanti e al pubblico
<p>Le norme che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento al dettaglio non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utilizzatori di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento: i) restrizioni all'effettiva partecipazione ad altri sistemi di pagamento; ii) discriminazioni tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati e registrati in relazione ai diritti, agli obblighi e alle prerogative dei partecipanti; iii) restrizioni in base allo status istituzionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presidi organizzativi e procedurali per il rispetto della normativa
<p>I commi 1 e 2 non si applicano: i) ai sistemi di pagamento designati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210; ii) ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un gruppo composto da società aventi legami di capitale, ove una delle società collegate eserciti un controllo effettivo sulle altre; iii) ai sistemi di pagamento in cui uno stesso prestatore di servizi di pagamento: 1) agisce o può agire come prestatore di servizi di pagamento sia per il pagatore sia per il beneficiario e ha la responsabilità esclusiva della gestione del sistema e 2) autorizza altri prestatori di servizi di pagamento a partecipare al sistema e questi ultimi non hanno la possibilità di negoziare commissioni tra loro in relazione al sistema di pagamento, benché possano stabilire le proprie tariffe nei confronti degli utilizzatori dei servizi di pagamento.</p>	

**Articolo 11
(Collegamenti)**

Riferimento normativo	Key questions
<p>I gestori possono stabilire collegamenti con altri sistemi per ampliare la gamma e la capillarità dei servizi offerti. In questo caso, i gestori concordano con i sistemi collegati meccanismi formalizzati per lo scambio d'informazioni rilevanti e per l'assunzione di decisioni su aspetti d'interesse comune.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure per lo scambio informativo e l'assunzione di decisioni su aspetti di comune interesse
<p>I gestori analizzano i rischi che derivano dal collegamento e, in particolare: a) se i sistemi collegati siano assoggettati a un regime di sorveglianza; b) se nei sistemi collegati esistano meccanismi per gestire i rischi derivanti dall'insolvenza di un partecipante; c) se le regole contrattuali disciplinanti il collegamento siano valide e applicabili nonché compatibili con le regole generali di funzionamento del sistema. I gestori, diversi dalle banche centrali, assicurano che i fondi utilizzati per il regolamento dei pagamenti che transitano nei collegamenti siano separati dai fondi propri del gestore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Misure previste per fronteggiare e gestire i rischi associati al malfunzionamento di sistemi collegati
<p>Il funzionamento del collegamento deve essere monitorato e gli incidenti devono essere identificati, gestiti e catalogati, assicurando la continuità operativa del collegamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenza e modalità dell'analisi dei rischi derivanti dai collegamenti con altre infrastrutture
<p>Con riferimento alla gestione del rischio operativo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente provvedimento.</p>	